

Ania

Associazione Nazionale
fra le Imprese Assicuratrici

VADEMECUM

Accesso all'assegno ordinario del Fondo Intersettoriale di Solidarietà per i dipendenti delle Imprese di Assicurazione e delle Società di Assicurazione/Assistenza ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legge n. 18/2020

3 aprile 2020

Servizio Relazioni Industriali e Risorse Umane

Obiettivo

Il presente Vademecum ha l'obiettivo di fornire alle Imprese associate che intendano presentare domande di assegno ordinario del Fondo Intersettoriale di Solidarietà per i dipendenti delle Imprese di Assicurazione e delle Società di Assicurazione/Assistenza ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legge n. 18/2020 (nuova causale "COVID-19 nazionale"), uno strumento di lavoro utile ad accompagnarle nella procedura operativa di presentazione della domanda.

Premessa

Il Fondo Intersettoriale di Solidarietà ANIA per il sostegno del reddito, dell'occupazione, della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle Imprese assicuratrici e dalle società di assistenza di cui al decreto interministeriale n. 78459/2014 (d'ora in poi Fondo) – ha lo scopo di attuare, nei confronti del personale dipendente non dirigente delle Imprese di assicurazione, comunque denominate e regolarmente costituite, di assicurazione assistenza, a prescindere dal numero dei dipendenti, nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione e/o di situazioni di crisi, e/o di rilevante riorganizzazione Aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, eventualmente anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, gli interventi di seguito indicati:

- a) contributo al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o dell'Unione Europea;*
- b) tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione temporanea dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria;*
- c) assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia nei successivi cinque anni.*

Il Fondo è finanziato da un contributo versato dalle Imprese pari allo 0,30% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (di cui lo 0,20% a carico Impresa e lo 0,10% a carico del dipendente).

Fino ad oggi la maggior parte delle Imprese del settore ha presentato domanda di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo (art. 6 c. 1 lett. b del decreto interministeriale) al fine di “accompagnare alla pensione” i propri dipendenti cui mancano al massimo 5 anni al raggiungimento del requisito pensionistico anticipato o di vecchiaia.

La regolamentazione dell’assegno ordinario, trattamento analogo alla cassa integrazione ordinaria e già previsto normalmente dal Fondo, è la seguente:

- l’accesso all’assegno da parte del datore di lavoro richiede l’espletamento della procedura di cui all’art. 15 del CCNL 22.02.2017 per le Imprese di Assicurazione e della procedura ex art. 7.1. del CCNL 17.04.2018 per le Società di Assicurazione/Assistenza richiede la sottoscrizione di un accordo sindacale;
- le causali che giustificano il ricorso all’intervento ordinario sono quelle previste dalla normativa riguardante la cassa integrazione ordinaria o straordinaria ed in particolare devono far riferimento, per le fattispecie analoghe alla CIGO a “*mananza di lavoro, commesse e crisi di mercato*” e ulteriori scenari compatibili con le peculiarità del settore assicurativo; in relazione alle causali della CIGS, a “*situazioni e programmi di riorganizzazione e/o crisi aziendale e a contratti di solidarietà*”;
- la durata massima complessiva della prestazione ordinaria - non sarà superiore, a seconda della causale invocata, alle durate massime previste per le causali della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria - ed è pari a 52 settimane per le fattispecie analoghe alla Cassa integrazione guadagni ordinaria, fino a 24 mesi in un quinquennio mobile e non può essere comunque erogata per un periodo inferiore a 13 settimane in un biennio mobile;
- la domanda di assegno deve essere presentata in via telematica alla struttura dell’INPS territorialmente competente (in base all’ubicazione dell’unità produttiva dell’Impresa richiedente) non prima di 30 giorni dall’inizio e non oltre il termine di 15 giorni dalla sospensione e/o riduzione dell’attività;
- il datore di lavoro versa un contributo addizionale pari all’1,5% della retribuzione imponibile previdenziale persa dai lavoratori a seguito della sospensione/riduzione dell’orario di lavoro;
- l’ammontare complessivo dell’assegno ordinario a favore del lavoratore è pari a quello previsto per la cassa integrazione (80% della retribuzione persa con i due massimali, Basso e Alto, adeguati anno per anno e ufficializzati per il 2020 dalla Circolare Inps n. 20/2020);
- il versamento della “contribuzione correlata” è a carico del Fondo e detta contribuzione sarà utile per il conseguimento del diritto a pensione, ivi compresa

quella anticipata, nonché utile ai fini della relativa misura; questa viene computata sulla base della retribuzione mensile composta dagli elementi fissi e continuativi (art. 40, L. n. 183/2010);

- l'Impresa può attingere dal Fondo fino a 1,4 volte l'ammontare dei contributi ordinari versati dal momento dell'iscrizione al Fondo stesso fino al trimestre precedente la domanda di accesso alla prestazione al netto degli oneri di gestione e amministrazione del Fondo;
- L'erogazione dell'assegno rimane comunque subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario durante il periodo di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea del lavoro non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi.

La drammatica situazione sanitaria che giorno dopo giorno si sta delineando in Italia ha indotto le Imprese del settore a deliberare tempestivamente e responsabilmente, tutte le misure idonee a preservare la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro dei propri dipendenti anche attraverso la sottoscrizione in data 24 marzo 2020 del Protocollo ANIA – OO.SS. sulle misure di prevenzione, contrasto e contenimento del COVID 19 negli ambienti di lavoro.

Il medesimo Protocollo contiene anche indicazioni sugli aspetti organizzativi e gestionali del personale, quali:

- il ricorso più ampio possibile al lavoro agile (artt. 18 e ss. L. 81/2017) nella modalità semplificata disposta dal DPCM 8 marzo 2020 e s.m.i., valida fino al 31 luglio prossimo;
- il ricorso agli strumenti previsti dal CCNL di settore e dai CIA, quali, ad esempio, banca ore, permessi retribuiti, congedi, e ferie salvaguardando, per quanto possibile, la dotazione di ferie dell'anno in corso;
- la richiesta di assegno ordinario del Fondo per i dipendenti delle Imprese Assicuratrici e delle Società di Assicurazione/Assistenza, secondo le procedure semplificate previste dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e senza costi aggiuntivi a carico dell'Azienda anche per tutte quelle categorie di lavoratori (ad esempio venditori e/o produttori dipendenti) che stanno subendo un nocumento immediato dall'attuale situazione di emergenza sanitaria.

Da qui l'interesse delle Imprese a reperire tutte le informazioni utili per l'accesso al menzionato assegno ordinario.

Quadro normativo di riferimento

L'art. 19 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, prevede la possibilità, per i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di richiedere l'accesso all'assegno ordinario erogabile dai Fondi di solidarietà con causale "emergenza COVID-19", per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di 9 settimane e comunque entro il mese di agosto 2020, e quindi con modalità differenti rispetto a quanto previsto in via ordinaria (riepilogato in premessa).

In ordine ai termini procedurali nonché alla necessità di raggiungere un accordo sindacale in sede aziendale, sebbene l'art. 19 sopra citato preveda la necessità per il datore di lavoro di procedere a un'informativa (**Allegato 2**), consultazione ed esame congiunto con il sindacato che devono essere svolti, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione 'preventiva', tuttavia la Circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020 ha chiarito (par. D) che, per le Imprese che possono richiedere l'assegno ordinario ai Fondi di solidarietà di settore (tra le quali quelle di assicurazione e di assicurazione/assistenza), si dovrà fare riferimento, a tal fine, alle previsioni degli specifici regolamenti e pertanto, nel caso del nostro settore, sarà comunque necessario l'accordo sindacale anche se stipulato successivamente alla domanda presentata al Fondo per il tramite di INPS, frutto di una consultazione anche per via telematica. L'accordo sindacale potrà comunque non essere ancora stato sottoscritto al momento della richiesta dell'Assegno Ordinario.

Normativa semplificata COVID-19

Al fine di garantire un più agevole accesso alla prestazione e favorirne la massima fruizione, il Decreto ha introdotto, relativamente al periodo di emergenza, una normativa semplificata, di seguito sintetizzata:

- non è dovuto il pagamento del contributo addizionale (pari all'1,5% della retribuzione imponibile previdenziale persa dai lavoratori interessati a seguito della riduzione dell'orario);
- si tiene conto del tetto contributivo aziendale (pari al 1,4% di quanto versato dall'Impresa fino al trimestre precedente dal momento dell'insorgenza dell'obbligo contributivo); l'INPS, con la sopra menzionata circolare, ha chiarito che i datori di lavoro che abbiano esaurito la propria disponibilità finanziaria di accesso alle prestazioni per raggiungimento del suddetto 'tetto', in assenza di altri motivi ostativi, potranno comunque accedere all'assegno ordinario COVID-19 nei limiti delle risorse appositamente stanziati dall'art. 19 del Decreto Cura-Italia;
- non si tiene conto dei seguenti limiti:
 - 52 settimane nel biennio mobile (durata del trattamento);
 - 24 mesi nel quinquennio mobile (durata del trattamento);
 - 1/3 delle ore lavorabili (massima possibile riduzione dell'attività);
- i periodi autorizzati sono "neutralizzati" in caso di successive richieste; pertanto le prestazioni erogate con causale "Emergenza COVID-19 nazionale" non si cumulano con eventuali richieste effettuate successivamente al mese di agosto 2020 e riferite a prestazioni ordinarie con causali diverse;
- non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell'anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro nell'unità produttiva, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell'Azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020;
- le Aziende non dovranno fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell'evento e alla ripresa dell'attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell'evento stesso all'imprenditore o ai lavoratori.

Come presentare la domanda

- In deroga alla disciplina ordinaria, la domanda potrà essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. Riguardo alla decorrenza del termine di

presentazione delle domande per eventi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro iniziati nel periodo compreso fra 23 febbraio e 23 marzo, il termine di presentazione delle domande di quattro mesi decorrerà dal 23 marzo;

- la domanda deve essere presentata dal datore di lavoro esclusivamente on line sul sito **www.inps.it**, avvalendosi, secondo le istruzioni del sito*, dei servizi per tipologia di utente
“Aziende, consulenti e professionisti”,
alla voce “Servizi per Aziende e consulenti”,
opzione “CIG e Fondi di Solidarietà”,
selezionando l'intervento “005 COVID-19 Assegno Ordinario” la causale “Emergenza COVID-19 nazionale” nonché il Fondo “03 IMPRESE ASSICURATRICI E DELLE SOCIETA' DI ASSISTENZA”;
- dovrà essere inviata una domanda per ogni unità produttiva. Per il concetto di unità produttiva si rimanda integralmente alla Circolare INPS n. 9/2017 e al Messaggio INPS n. 1444/2017¹;
- le Aziende con molteplici orari contrattuali per una unità produttiva possono inviare una sola domanda per tutti i beneficiari indicando l'orario medio settimanale;
- l'orario medio settimanale si calcola dividendo le ore complessivamente lavorate in una settimana da tutti i lavoratori per il numero dei beneficiari;
- alla domanda dovrà essere allegato esclusivamente l'elenco dei lavoratori beneficiari in formato CSV (disponibile nell'area ‘download’ della sezione del portale telematico Inps dedicata ai Fondi bilaterali).

**All'atto pratico, gli utenti registrati sul sito dell'INPS, che accedono al sistema on line con un proprio PIN dispositivo o attraverso intermediari abilitati, potrebbero ricevere istruzioni parzialmente diverse da quelle indicate nell'informativa INPS, dal momento che il portale risulta in aggiornamento.*

¹ L'unità produttiva si identifica con la sede legale, gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati dalla sede, che abbiano una organizzazione autonoma. Costituiscono indice dell'organizzazione autonoma lo svolgimento nelle sedi, stabilimenti, filiali e laboratori distaccati, di un'attività idonea a realizzare l'intero ciclo produttivo o una sua fase completa, unitamente alla presenza di lavoratori in forza in via continuativa, nonché la comprese autonomia finanziaria.

Delibera del Comitato Amministratore del Fondo emanata dal Commissario fino al 1° giugno 2020

In considerazione della sospensione, fino al 1° giugno 2020, delle attività dei Comitati centrali e periferici dell'Inps (tra i quali rientra il Comitato Amministratore del nostro Fondo), trova applicazione l'art. 41, commi 2 e 3, del decreto legge n. 18/2020, ai sensi del quale *“le integrazioni salariali di competenza dei Fondi di solidarietà bilaterali ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono concesse dai Commissari di cui al comma 3, secondo le funzioni attribuite dalla legge ai Comitati medesimi”*. *“Sino al 1° giugno 2020 i Presidenti dei Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà bilaterali, già costituiti, sono nominati Commissari dei rispettivi Fondi”*.

Ne consegue che le domande di assegno ordinario presentate secondo le modalità sopra indicate, saranno deliberate - previa istruttoria degli uffici INPS competenti - direttamente dal Presidente del nostro Fondo in qualità di Commissario fino alla scadenza della carica straordinaria prevista per il 1° giugno p.v..

Modalità di pagamento dell'assegno ordinario

Sul sistema sarà possibile scegliere tra l'ordinaria modalità di erogazione della prestazione tramite conguaglio su UNIEMENS (anticipazione da parte dell'Impresa e successivo recupero sulla contribuzione previdenziale del mese successivo) e il pagamento diretto al lavoratore da parte dell'INPS; le Aziende potranno chiedere il pagamento diretto da parte di INPS senza obbligo di produzione della documentazione a riprova delle difficoltà finanziarie dell'Impresa. In tale caso dovrà essere compilato anche il modello telematico SR41 disponibile sul portale web dell'Istituto.

Integrazione salariale spettante al lavoratore: calcolo e specifiche Payroll

Il trattamento di integrazione salariale ammonta all'80% della retribuzione globale² che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le zero ore e

² La retribuzione mensile lorda presa a base per la determinazione del massimale corrisponde alla retribuzione teorica indicata nel flusso Uniemens (<RetribTeorica>). Per retribuzione teorica da indicare nel flusso si intende la retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito qualora non fossero intervenuti eventi tutelati che possono dar luogo ad accredito figurativo ovvero non tutelati. Sulle voci che la compongono si rimanda al Documento Tecnico Inps, il quale prevede che ne devono essere escluse le voci retributive collegate alla effettiva prestazione lavorativa (ad esempio, il lavoro

il limite dell'orario contrattuale con i massimali della cassa integrazione che, per l'anno 2020, sono i seguenti:

Trattamenti di integrazione salariale			
Retribuzione lorda (euro)	Tetto	Importo lordo (euro)	Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.159,48	Basso	998,18	939,89
Superiore a 2.159,48	Alto	1.199,72	1.129,66

Gli importi sopra rappresentati sono al netto del contributo (pari al 5,84%) a carico del lavoratore, e al lordo delle imposte (Irpef, addizionali regionali e comunali). L'importo corrisposto da Inps beneficia inoltre delle detrazioni da lavoro dipendente, carichi familiari e del Cd. Bonus Renzi in caso di diritto alle condizioni previste dal DPR n. 917/1986.

Nel caso di riduzione dell'orario di lavoro al 50%, l'importo mensile dell'assegno ordinario è pari all'80% della retribuzione persa con applicazione del massimale sopra riportato riproporzionato in ragione dell'orario di lavoro.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo si rinvia **all'Allegato 1** - Prospetto di sintesi.

Le indennità accessorie alla retribuzione base (es. indennità turno), corrisposte con riferimento alla giornata lavorativa, sono computate secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni di legge e di contratto collettivo che regolano le indennità stesse raggugliando in ogni caso ad ora la misura delle indennità in rapporto a un orario di otto ore.

Per i lavoratori part-time l'assegno ordinario del Fondo segue le stesse regole di calcolo (80% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate), il massimale va diviso per le ore lavorabili da CCNL (37 ore) e moltiplicato per le ore effettivamente lavorate con il part-time.

Per i lavoratori retribuiti in tutto o in parte con premi di produzione, interessenze e simili, l'integrazione è riferita al guadagno medio orario percepito nel periodo di paga per il quale l'integrazione è dovuta.

straordinario), fermo restando invece l'inserimento all'interno di tale retribuzione di tutte le competenze ricorrenti normalmente presenti nella retribuzione mensile (indennità di turno, straordinario contrattualizzato e valori sottoposti a ordinaria contribuzione riferiti a fringe-benefits ricorrenti).

Durante il periodo di percezione dell'assegno ordinario, il Fondo non eroga, in quanto non previsto dal decreto istitutivo, l'assegno al nucleo familiare (ANF) e il trattamento di fine rapporto (TFR).

Normativa di riferimento e siti internet utili

- Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18
- Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148
- Decreto interministeriale n. 78459/2014 - Regolamento del Fondo Intersettoriale di Solidarietà ANIA
- Protocollo ANIA – Organizzazioni Sindacali del 24 marzo 2020
- CCNL dipendenti non dirigenti delle Imprese di assicurazione assistenza 18 aprile 2018
- CCNL dipendenti non dirigenti delle Imprese di assicurazione 22 febbraio 2017
- Accordo ANIA- Organizzazioni Sindacali del 20 maggio 2013
- Circolare INPS n. 9 del 19 gennaio 2017
- Circolare INPS n. 25 del 6 febbraio 2017
- Circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020
- Messaggio INPS n. 1287 del 20 marzo 2020
- Messaggio INPS n. 1321 del 23 marzo 2020
- www.inps.it
- www.lavoro.gov.it

Allegato 1 - prospetto di sintesi

Allegato 1 - Prospetto di sintesi - Calcolo prestazione ordinaria a carico del Fondo nel caso di riduzione dell'orario di lavoro di 18 ore settimanali - Valori mensili in euro e retribuzione mensile al lordo delle imposte					
Retribuzione lorda lavoratore dipendente (ipotesi) (A)					€ 2.000
Retribuzione lorda relativa alle 18 ore non lavorate (18/37*2.000) (B)					€ 973
Retribuzione lorda relativa alle restanti 19 ore lavorate (19/37*2.000) (C)					€ 1.027
Riduzione percentuale oraria (18 ore/37ore settimanali*100)					48,6%
Somme erogate dal Fondo					
Integrazione salariale al lordo delle imposte relativa ai 18/37 del massimale basso ⁽¹⁾ (18/37*998,18) (D)					€ 486
Contribuzione correlata pari al 33% della retribuzione persa (33%*B) (E)					€ 321
TOTALE EROGATO DAL FONDO (F) = (D) + (E)					€ 807
Totale costo Azienda					
Retribuzione lorda relativa alle restanti 19 ore lavorate (19/37*2.000) (C)					€ 1.027
Contribuzione INPS ⁽²⁾ (G)					€ 275
Costo totale Azienda (H) = (C) + (G)					€ 1.302
Retribuzione lorda lavoratore dipendente (retribuzione ore lavorate + integrazione salariale del Fondo)					
(I) = (C) + (D)					€ 1.513
Alcuni indicatori					
retribuzione lorda lavoratore dipendente (retribuzione ore lavorate + integrazione salariale del Fondo) in % della retribuzione iniziale (L)=(I)/(A)					75,7%
Risparmio azienda (€ 1.027 - € 2.000)/€ 2000 *100					-48,6
(1) Il massimale basso è pari a 998,18 € lordi e si applica nel caso in cui la retribuzione mensile è <= a 2.159,48 € lordi. Il massimale alto è invece pari a 1.199,72 € lordi e si applica nel caso in cui la retribuzione mensile è >= a 2.159,48 € lordi.					
(2) Considerata pari a 26,75% sulla base delle aliquote contributive pubblicate sul sito INPS					
Fonte: ANIA - Direzione Relazioni Industriali e Risorse Umane - Ufficio Statistica e Economia del Lavoro					

Fac-simile informativa dell'Impresa alle RSA

Carta intestata Compagnia

Luogo e data, _____

Alle RSA (o OOSS provinciali in assenza di RSA) di.....

(PEC o posta elettronica ordinaria)

(PEC o posta elettronica ordinaria)

Oggetto: Richiesta di assegno ordinario con causale “COVID-19” - Comunicazione preventiva ai sensi dell’art. 19 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 e procedure di confronto sindacale di cui al D.M. 78459/2014

Con la presente la Scrivente, in persona del rappresentante legale, _____

Considerato che

a) l’art. 19, comma 1, del Decreto Legge n. 18/2020 prevede che i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, **possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19 nazionale”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020;**

b) che la Scrivente rientra nel campo di applicazione del Fondo Intersettoriale di Solidarietà di cui al decreto interministeriale n. 78459/2014;

c) che, in conseguenza dell'emergenza sanitaria derivante dal diffondersi del COVID-19, si è registrata una drastica riduzione delle attività (specificare, se possibile, le aree aziendali oggetto della riduzione nonché i singoli provvedimenti normativi nazionali e territoriali che hanno limitato la mobilità dei clienti con conseguenti impatti sul business di riferimento);

d) che, pertanto, si ritiene necessario ricorrere alla prestazione di cui alla lettera a);

Considerato quanto sopra

vi comunichiamo che la scrivente Azienda intende presentare all'INPS domanda di accesso all'assegno ordinario a carico del Fondo Intersettoriale sopra citato con causale "emergenza COVID-19 nazionale", come da art. 19 del Decreto Legge n. 18/2020 e da successive istruzioni fornite dall'Istituto previdenziale medesimo.

Detta istanza sarà presentata per il periodo dal _____ al _____ per un numero di giornate che rispetta il limite massimo previsto dalle norme vigenti. La domanda di assegno ordinario riguarda n° _____ dipendenti, tutti in forza alla data del 23 febbraio 2020, e determina la **riduzione giornaliera dell'orario di lavoro a n° ore.... (e/o la sospensione a zero ore)** delle attività lavorative nell'arco temporale indicato.

Il trattamento di integrazione salariale verrà corrisposto con le seguenti modalità:

- pagamento diretto da parte dell'Inps
- anticipazione da parte del datore di lavoro e successivo conguaglio tramite UNIEMENS

Vi comunichiamo la disponibilità ad effettuare l'esame congiunto previsto dalla sopra richiamata normativa e all'uopo vi convochiamo per il giorno..... *(entro 3 giorni dalla data della comunicazione)*.

Distinti saluti.

Firma Impresa